

REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare gli articoli 26 e 33,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del regime di aiuto al magazzinaggio privato dei vini e dei mosti previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999, per favorire l'orientamento dei produttori verso il mercato, è opportuno consentire la conclusione di contratti di vendita nel periodo di validità dei contratti di magazzinaggio.

(2) L'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione⁽²⁾ prevede il riconoscimento dei distillatori di vini e la compilazione di elenchi di distillatori riconosciuti. Tenuto conto dell'importanza della distillazione di alcole per usi commestibili, è opportuno garantire l'accesso di tali distillatori agli elenchi suddetti. Inoltre, vista l'evoluzione delle tecniche di comunicazione è opportuno prevedere la pubblicazione per via elettronica di tali informazioni.

(3) Per quanto concerne il regime della distillazione o del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione, è opportuno chiarire le norme applicabili al metodo di produzione biologico delle uve e stabilire le modalità di notifica alla Commissione di talune deroghe accordate dagli Stati membri.

(4) L'articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, relativo alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili, stabilisce la percentuale della produzione per la quale i produttori possono partecipare alla distillazione. È opportuno determinare tale percentuale per la campagna 2004/2005. Inoltre, sulla base dell'esperienza maturata nel corso delle campagne precedenti, appare necessario modificare alcune date relative alla distillazione di cui trattasi. Per controllare più efficacemente i movimenti dell'alcole ottenuto da tale distillazione sembra utile prevedere un'autorizzazione preventiva.

(5) Per garantire la corretta attuazione delle misure d'intervento nel caso in cui più Stati membri siano interessati, è opportuno stabilire che le autorità competenti designate dagli Stati membri siano conosciute.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1623/2000.

(7) Per consentire l'applicazione delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1493/1999 nel corso di tutto l'anno della campagna vitivinicola, è opportuno che il regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2004.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 34, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatti salvi l'articolo 33 e i paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, durante il periodo di validità del contratto di magazzinaggio il produttore non può commercializzare il prodotto che forma oggetto del contratto, né consegnarlo a terzi.

In deroga al primo comma, durante il periodo di validità del contratto di magazzinaggio il produttore può concludere un contratto di vendita relativo al prodotto immagazzinato con conseguente interruzione del contratto di magazzinaggio. Una volta scaduto il contratto di magazzinaggio, il produttore può impegnarsi inoltre a conferire il vino da tavola in vista di una delle distillazioni di cui al titolo III.».

2) Il testo dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Riconoscimento dei distillatori

1. Gli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori stabiliti sul loro territorio che presentino domanda in tal senso.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).